



**Protocollo d'intesa tra
la Regione Piemonte
e Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Il giorno 28 del mese di marzo dell'anno 2008, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali sita in Roma, Via del Collegio Romano, 27

La REGIONE PIEMONTE

rappresentata dalla Presidente, e per sua delega dall'Assessore alle Politiche Territoriali Prof. Sergio Conti

e

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

rappresentato dal Ministro, e per sua delega dal Sottosegretario Dr.ssa Danielle Mazzonis

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea sul Paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" (di seguito denominato "Codice"), come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 con il quale, in applicazione dell'articolo 146, comma 4 del Codice è stata definita la documentazione che deve corredare le istanze di autorizzazione ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica da parte dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Premesso che:

- con la Convenzione Europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000 gli Stati Membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati ad *"integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale ed urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio"* nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale;
- con l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è stato stabilito che le regioni devono assicurare che i valori paesaggistici presenti nei territori siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine è stato ritenuto necessario che siano attivati processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione



- paesistica, con attenzione particolare alla collaborazione tra regioni e soprintendenze nella redazione degli strumenti di pianificazione paesistica;
- il Codice, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
 - il Codice, all'art. 135 stabilisce che le regioni assicurano, attraverso la pianificazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, l'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile; all'art. 143 e all'art. 156 individua la facoltà di stipulare accordi tra Ministero e le regioni finalizzati all'elaborazione d'intesa dei nuovi piani paesaggistici o delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici vigenti.

Considerato inoltre che:

- la Regione Piemonte, nella consapevolezza che il paesaggio rappresenta un valore unico per le sue caratteristiche naturali ed una risorsa per lo sviluppo economico e culturale e che pertanto la sua tutela deve essere perseguita attraverso misure di salvaguardia e di conservazione attive da porre in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, ha avviato una serie di attività volte al rafforzamento delle identità dei luoghi e all'accrescimento della sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle pubbliche amministrazioni ed enti alle esigenze della tutela del paesaggio quali la concertazione con le province piemontesi finalizzata al riconoscimento condiviso dei valori paesaggistici e la proposta di un disegno di legge, il n. 307 del 22 giugno 2006 "Tutela e valorizzazione del paesaggio";
- la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 30-1375 del 14.11.2005 e n. 17-1760 del 13.12.2005, ha approvato il Documento programmatico con il quale sono stati definiti gli obiettivi della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale. Il piano paesaggistico regionale è stato individuato quale "area strategica della tutela", ponendo in evidenza la necessità di un'efficace integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio nei processi di pianificazione territoriale;
- la Regione Piemonte, in attuazione dei provvedimenti della Giunta sopra richiamati, ha avviato una fase ricognitiva e di studio propedeutica alla formazione del PPR, operando attraverso le proprie strutture ed attraverso la collaborazione con il Politecnico di Torino e con l'Università di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio e che tale fase di studio si è conclusa con la definizione di un "Rapporto tecnico", completato nel giugno 2007 utile a definire il quadro conoscitivo e strategico su cui impostare il processo di pianificazione paesistica;
- la Regione Piemonte è attualmente dotata di un Piano Territoriale Regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici in attuazione dei disposti dell'art. 1bis della L. 431/1985, approvato nel 1997, oggi in fase di aggiornamento in base ai presupposti sopra espressi;



- le Province piemontesi si sono dotate, al fine della tutela del paesaggio di piani territoriali di coordinamento provinciale tutti, tranne la provincia di Torino, con specifica considerazione dei valori paesaggistici in attuazione dei disposti dell'art. 1bis della L. 431/1985.

Ritenuto pertanto che:

- sia necessario pervenire in breve tempo alla pianificazione paesaggistica del territorio regionale in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio ed alle disposizioni della parte III del D.lgs 42/2004 e s.m.i., al fine di perseguire gli obiettivi definiti dal governo regionale anzidetti di salvaguardia e reintegrazione dei valori del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, sia urbanistiche che a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
- la concertazione, la partecipazione e la comunicazione costituiscano la base imprescindibile per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica e che tali procedimenti partecipativi debbano trovare massima espressione nell'attività di pianificazione congiunta tra Regione e Ministero, come disciplinata dall'art 143, comma 3 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., al fine dell'esercizio coordinato delle attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio piemontese.

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto,

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Scopo della presente intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito nominato Ministero) e la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) è la formazione condivisa del primo piano paesaggistico regionale, tramite un'azione concorde e coordinata che consenta e agevoli il confronto, lo scambio di informazioni ed ogni fattiva forma di collaborazione volta al perseguimento dell'obiettivo comune, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dall'art 132 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
3. La redazione congiunta del piano paesaggistico regionale di cui ai precedenti commi è finalizzata a dare attuazione agli articoli 135, 143, 146 e 156 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi contenuti nella Convenzione Europea sul Paesaggio di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.



Articolo 2

Realizzazione del PPR

1. A tale fine Regione e Ministero procederanno alla elaborazione progressiva e congiunta del piano paesaggistico regionale ai sensi e per gli effetti degli art. 135 e 143 del Codice, con la concorde volontà di definire un quadro di riferimento normativo e strumentale condiviso, per una efficace tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici presenti sul territorio della Regione.
2. La Regione e il Ministero si impegnano a completare nei tempi indicati al successivo art 5 e in regime di stretta collaborazione e cooperazione le procedura di elaborazione del PPR descritta dall'art 143 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., avvalendosi dei risultati del Rapporto tecnico del giugno 2007, con particolare riferimento a:
 - completamento della ricognizione territoriale e della definizione dei valori paesaggistici da salvaguardare;
 - verifica e integrazione delle procedure di individuazione delle aree di cui all'art 142, comma 1 del citato D.lgs 42/2004;
 - completamento dell'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, con individuazione puntuale dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, e comparazione ed esame degli strumenti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - completamento e perfezionamento della definizione degli ambiti paesaggistici;
 - definizione di prescrizioni generali ed operative per ciascun ambito, comprensiva della determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico;
 - individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
 - individuazione delle misure per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico;
 - tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione;
 - individuazione di criteri di valutazione omogenei e condivisi per gli interventi di trasformazione del paesaggio.
3. L'elaborazione del PPR potrà procedere anche per aree campione e per ambiti pilota, secondo iter e tempi da definirsi nel disciplinare attuativo di cui al successivo art 8, al fine di individuare e testare le procedure di pianificazione e le modalità di condivisione in aree ristrette e significative. Tali aree dovranno preferibilmente essere individuate in corrispondenza dei siti riconosciuti o candidati dall'Unesco "Patrimonio dell'Umanità" e dovranno comprendere almeno un'area urbana in forte trasformazione.



Articolo 3
Comitato Tecnico

1. E' istituito un Comitato Tecnico per definire i contenuti e coordinare la formazione del piano paesaggistico regionale, nonché per monitorare la sua attuazione e il rispetto delle fasi e dei tempi che verranno definiti dal disciplinare attuativo di cui all'art 8.

2. Il Comitato è così composto:

Per il Ministero:

- Il Direttore Regionale,
- Il Soprintendente per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte
- Il Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte
- Un funzionario della Direzione Regionale
- Un funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte

Per la Regione Piemonte:

- il Direttore Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia
- il Dirigente del Settore Pianificazione Paesistica
- il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
- un Funzionario Regionale con specifica competenza
- il Coordinatore scientifico incaricato per la formazione del piano

3. Compete inoltre a tale Comitato Tecnico di rappresentare in modo unitario gli interessi delle parti, di governare l'iter di formazione del PPR attivando le necessarie risorse tecniche e organizzative, di garantire il rispetto della presente intesa da parte dei soggetti sottoscrittori;

4. Il trattamento economico di missione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono a carico degli enti di appartenenza e degli enti designatori.

Articolo 4

Condivisione, cooperazione, formazione

1. In armonia con quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono perseguite non soltanto tramite l'azione di salvaguardia, pianificazione e gestione, ma anche mediante apposite misure di conoscenza, sensibilizzazione, educazione e formazione e valutazione partecipata, congiuntamente volte al miglioramento della qualità del paesaggio.

2. La tutela e valorizzazione del paesaggio delle aree rurali e urbane in condizioni più o meno degradate è perseguita in modo specifico anche attraverso condivise misure volte ad individuare gli sviluppi urbanistici e la qualità edilizia, tese alla salvaguardia ed alla reintegrazione dei valori del paesaggio anche in una prospettiva di uno sviluppo sostenibile e in un quadro di conoscenze approfondito, che consenta di leggere, interpretare e indirizzare le fasi di trasformazione del paesaggio rurale e urbano.

3. La pianificazione paesaggistica chiama tutti i soggetti istituzionali al compito di tutelare il paesaggio al fine di garantire la conservazione dei valori. A tale scopo essa orienta gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale a dettare una specifica disciplina relativa al paesaggio, integrativa della disciplina paesaggistica contenuta nel piano paesaggistico regionale, fermi restando i disposti dell'art. 145 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. in materia di coordinamento del PPR con gli altri strumenti di pianificazione.



4. La Regione ed il Ministero, in attuazione ai disposti del Codice ed in coerenza con i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio:

- a) assicurano la concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi nei modi stabiliti dalla legislazione regionale e statale vigente e descritti nel disciplinare attuativo di cui al successivo art. 8;
- b) promuovono la salvaguardia e la reintegrazione dei valori del paesaggio rendendo con essi compatibili le politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, anche con specifiche azioni legislative;
- c) promuovono programmi pluridisciplinari di formazione sul paesaggio destinati agli operatori del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate.

Articolo 5

Tempi di attuazione

La Regione e il Ministero si impegnano a completare, in piena coerenza con la disciplina di settore e con l'ausilio del Comitato Tecnico di cui al precedente art. 3, la redazione del piano paesaggistico regionale, entro 365 giorni dalla data di stipula della presente intesa, secondo un cronoprogramma da definirsi nel Disciplinare attuativo di cui al successivo art. 8.

Articolo 6

Revisioni periodiche del PPR

La Regione e il Ministero si impegnano a provvedere congiuntamente alla verifica e adeguamento periodico del PPR e ad attivare il monitoraggio della disciplina contenuta nella normativa del piano paesaggistico regionale, nonché della sua applicazione, nei tempi che verranno definiti dal Disciplinare attuativo di cui all'art. 8, ai sensi dell'art. 143 comma 3 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di tutela emanati ai sensi degli articoli 140 e 141 del Codice.

Articolo 7

Verifiche e adeguamenti

L'attuazione della presente intesa costituisce anche adempimento degli obblighi di cui all'art. 156, commi 1 e 3, del Codice. A tal fine le Parti si impegnano ad adeguare il piano paesaggistico regionale, successivamente alla definizione dello schema generale di convenzione previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, con il quale saranno definite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi, e comunque in coerenza con le metodologie di condivisione dei dati e le tecniche di rappresentazione adottate dalla Regione Piemonte.



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

REGIONE
PIEMONTE

Articolo 8
Disciplinare attuativo

Il disciplinare attuativo della presente intesa, che ne disciplinerà nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative ed il cronoprogramma di attuazione, dovrà essere sottoscritto dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero e dal Direttore alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione entro 90 giorni dalla data della presente Intesa.

Roma, li 28 marzo 2008

per Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Il Sottosegretario
Dr.ssa Danielle Mazzonis

per la Regione Piemonte
l'Assessore alle Politiche Territoriali
Prof. Sergio Conti